

**Calabria****L.R. 23/12/2011, n. 47****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.****Publicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6.****Art. 39 Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati (17).****In vigore dal 30 dicembre 2011**

1. Considerata l'eccezionalità della crisi economico-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2025 nonché a presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione (18).

1-bis. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita anche con riduzione dell'obiettivo fisico a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso (21).

2. Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla *L.R. 36/2008* e non conclusi nei termini di legge (19).

3. È altresì consentito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della *L.R. 36/2008*, richiedere, entro il 31 dicembre 2023, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871. La delocalizzazione non è consentita nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis (20).

---

(17) Articolo dapprima modificato dall' *art. 12, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 11* e dall' *art. 2, commi 2 e 3, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43* e poi così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 27*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «. Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati. 1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati.

2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge.

3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente.

4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili.

5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria.

5-bis. Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5.

5-ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.».

(18) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 12 gennaio 2023, n. 3*, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 16 ottobre 2019, n. 38*, dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 23* e dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 7 luglio 2021, n. 27*. Il testo precedente era così formulato: "1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto entro il 31 marzo 2020 un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione."

(19) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 23*, a decorrere dal 20 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 6, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "2. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso."

(20) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 12 gennaio 2023, n. 3*, a decorrere dal 14 gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1, della medesima legge*). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall' *art. 1, comma 1, L.R. 19 novembre 2020, n. 23* e dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 7 luglio 2021, n. 27*. Il testo precedente era

così formulato: "3. È altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della L.R. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871".

(21) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2021, n. 27* , a decorrere dal 9 luglio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 3, comma 1* , della medesima legge).